

Cassazione penale sez. II, 30/06/2025, n. 24114

### Svolgimento del processo

1. La Corte di appello di Bologna confermava la responsabilità di (*omissis*) per i reati di tentata estorsione e maltrattamenti in famiglia in danno di (*omissis*) con la quale aveva intrattenuto una relazione sentimentale e di convivenza.

2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva:

2.1. violazione di legge (artt. 498-quater, 500 cod. proc. pen. artt. 572, 629 cod. pen.) e vizio di motivazione: la Corte di appello non avrebbe valutato legittimamente i contenuti accusatori provenienti dalla progressione dichiarativa della persona offesa; le diverse dichiarazioni presenterebbero rilevanti discrasie e la narrazione accusatoria che invero sarebbe inquinata dai sentimenti di gelosia nutriti dall'offesa risulta essere stata interrotta dalla ritrattazione resa in sede di controesame, in un periodo in cui la relazione sentimentale e di convivenza tra l'(*omissis*) e la (*omissis*) era ripresa; non sarebbe stata rilevata la violazione dell'art. 500 cod. proc. pen. che, da un lato, ostava all'utilizzo a fini probatori delle contestazioni e, dall'altro, avrebbe richiesto un accertamento incidentale specifico per l'utilizzo delle dichiarazioni predibattimentali.

Infine, si deduceva che non sarebbero state rispettate le forme previste dall'art. 498, comma 4-quater cod. proc. pen.

Nel dettaglio si deduceva (a) che narrazione dell'offesa non era omogenea sia con riguardo alla consegna dell'assegno ed al suo incasso che all'uso dell'arma; (b) che il dichiarato della persona offesa non troverebbe conferme in quello della cassiera della banca (che non aveva riferito che la donna si era recata presso l'istituto per incassare un assegno che non sarebbe stato nella sua disponibilità ma solo per chiedere se fosse possibile bloccare l'incasso di un assegno);

2.2. violazione di legge (art. 581 cod. proc. pen., art. 393 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine la qualificazione giuridica dell'estorsione: il corretto inquadramento giuridico della condotta, qualificata come estorsione, sarebbe stato quello dell'esercizio arbitrario delle proprie ragioni in quanto le azioni minatorie violente poste in essere dall'(*omissis*) sarebbero state dirette a conseguire le somme che la (*omissis*) aveva avrebbe dovuto versare per contribuire alle spese domestiche.

### Motivi della decisione

## 1. Il ricorso Ã inammissibile.

**1.1.** Il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la capacitÃ dimostrativa delle dichiarazioni accusatorie, non supera la soglia di ammissibilitÃ in quanto manifestamente infondato.

Il Collegio ribadisce che le dichiarazioni della persona offesa possono essere oggetto di valutazione frazionata: Ã infatti legittima la valutazione frazionata delle dichiarazioni della parte offesa, purchÃ il giudizio di inattendibilitÃ , riferito soltanto ad alcune circostanze, non comprometta per intero la stessa credibilitÃ del dichiarante ovvero non infici la plausibilitÃ delle altre parti del racconto (tra le altre: Sez. 6 n. 20037 del 19/03/2014, L., Rv. 260160; Sez. 6 n. 3015 del 20/12/2010, dep. 2011, Farruggia, Rv. 249200).

Il Collegio rileva inoltre che la vulnerabilitÃ del testimone genera un'esigenza di protezione riconosciuta sia dalla normativa interna (art. 90-quater cod. proc. pen.) che sovranazionale (art. 22 e ss. della direttiva 2012/29/UE), ma non comporta un abbattimento presuntivo della capacitÃ dimostrativa dei contenuti dichiarativi.

Eventuali fratture della progressione dichiarativa (emergenti anche in seguito alle contestazioni) possono infatti essere generate dai condizionamenti prodotti dal legame affettivo della vittima con lâ'imputato. In caso di narrazioni discontinue provenienti da vittime vulnerabili che hanno una relazione di dipendenza (affettiva o economica) con lâ'accusato Ã onere del giudice lâ'effettuazione di una analitica valutazione della credibilitÃ dei contenuti accusatori.

Nel caso in esame la Corte d'Appello, nel pieno rispetto di tali indicazioni ermeneutiche ha effettuato una dettagliata e persuasiva valutazione della progressione dichiarativa proveniente dall'offesa, analizzando lâ'intera narrazione e rilevando che solo in sede di controesame, all'udienza dell'11 novembre 2017, quando la convivenza della dichiarante con il ricorrente era ripresa, si era verificata una sorta di ritrattazione che, tuttavia non poteva essere ritenuta credibile, tenuto conto sia della congerie di elementi che confortavano la attendibilitÃ delle prime dichiarazioni, sia della riconducibilitÃ della fluttuazione narrativa alla dipendenza affettiva della dichiarante con lâ'imputato (pagg. 14 e 15 della sentenza impugnata).

La Corte d'Appello rilevava inoltre che le dichiarazioni dell'offesa erano confortate da quelle della madre, oltre che dai certificati medici acquisiti e dalle testimonianze dei vari pubblici ufficiali che avevano raccolto le sue dichiarazioni (i quali avevano constatato de visu la condizione di paura e di dipendenza dall'(omissis))

Il Collegio rileva inoltre che anche le vicende relative all'assegno, oggetto dell'estorsione, ed all'uso dell'arma per azionare la pretesa illecita â la cui ricostruzione Ã contestata con il ricorso â sono state analiticamente vagliate dalla Corte d'Appello e non possono essere oggetto di rivisitazione in questa sede, tenuto conto che la motivazione sul punto (pag. 18 della

sentenza impugnata) si presenta logica e coerente con le emergenze processuali. La stessa non si presta, pertanto, ad alcuna censura o rivalutazione in questa sede.

Infine, sono manifestamente infondate le censure relative all'«inutilizzabilità» delle dichiarazioni dibattimentali rese dalla B.B. senza il ricorso alle modalità previste dall'art. 498, comma 4-quater cod. proc. pen.

Sul punto il collegio rileva, in primo luogo che l'«attivazione dei presidi di protezione previsti dalla norma» è disposta sulla base di una specifica «richiesta» degli interessati, in questo caso assente. E, in secondo luogo, che la norma in questione non prevede alcuna sanzione (in materia di esame disposto con le cautele in assenza di richiesta la Cassazione ha già affermato che non si rinviene alcuna causa di inutilizzabilità : Sez. 2, n. 27743 del 13/06/2024, N., Rv. 286907 » 01).

**1.2.** Anche il secondo motivo di ricorso non supera la soglia di ammissibilità .

Il Collegio riafferma che il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone e quello di estorsione si differenziano tra loro in relazione all'«elemento psicologico, da accertarsi secondo le ordinarie regole probatorie. (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 » 02). La diagnosi differenziale basata sullo scrutinio dell'«elemento soggettivo» tuttavia attivabile solo quando l'«azione violenta si colleghi alla sussistenza di un diritto concretamente azionabile in giudizio.

Nel caso in esame la Corte d'Appello rilevava che il fatto che la vittima contribuisse alle spese per il mantenimento del ménage domestico non era idoneo a giustificare la richiesta di ottocentosessanta euro, tenuto conto che l'«offesa aveva un'«entrata di soli mille Euro e che, comunque, la stessa aveva già elargito del denaro ad (*omissis*).

Dunque, come legittimamente rilevato dalla Corte territoriale, non vi è alcuna prova dell'esistenza di un diritto azionabile in giudizio, che è il presupposto indispensabile per l'«attivazione della diagnosi differenziale tra i reati di estorsione ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni sulla base dello scrutinio dell'«elemento psicologico.

**2.** Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in Euro tremila.

**P.Q.M.**

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Dispone, a norma dell'art. 52 D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che sia apposta, a cura della cancelleria, sull'originale del provvedimento, un'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma, l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati in sentenza.

Così deciso, il giorno 4 giugno 2025.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2025.

**Campi meta**

*Giurispedia.it*

**Massima :**

*In tema di valutazione della prova nel reato di maltrattamenti in famiglia e tentata estorsione, le dichiarazioni della persona offesa possono essere oggetto di valutazione frazionata e la vulnerabilità del testimone non ne comporta un abbattimento presuntivo della capacità dimostrativa.*

**Supporto Alla Lettura :**

### **Maltrattamenti in famiglia**

Il reato di maltrattamenti in famiglia si colloca nella parte del codice penale dedicata ai delitti contro la **famiglia** e l'assistenza familiare, caratterizzati dal fatto che l'offesa deriva da membri dello stesso gruppo familiare al quale appartiene la vittima. In realtà, limitare alla famiglia l'oggetto giuridico del reato ex articolo 572 del codice penale, sarebbe fuorviante. In primo luogo perché, anche in base alla interpretazione letterale, il bene giuridico protetto è l'**integrità psicofisica e morale** della vittima. In secondo luogo perché rispetto agli altri reati previsti nel titolo XI del codice penale, il soggetto passivo non è necessariamente un familiare dell'agente, ma chiunque abbia con lui una relazione qualificata (rapporto di convivenza, sottoposizione per ragioni di autorità, affidamento per ragioni di educazione, cura, istruzione, vigilanza, custodia, esercizio di una professione o arte). Ne consegue che l'effettivo fondamento giuridico dell'art 572 c.p. deve essere rinvenuto nella **stabilità del vincolo affettivo** e/o umano tra l'agente e soggetti ritenuti deboli ed esposti a episodi di sopraffazione da parte del soggetto forte, anche in applicazione di quanto previsto dalla ratificata Convenzione di Lanzarote del 2007. Tra i vari interventi che hanno modificato l'art. 572 c.p. negli anni, si ricorda:

- la legge n. 172 del 2012 con la quale il legislatore ha incluso i semplici conviventi nel novero delle vittime di maltrattamenti;
- la legge 69 del 2019 (c.d. Codice Rosso) che ha inasprito il regime sanzionatorio, soprattutto per contrastare episodi di c.d. violenza domestica e che ha inserito l'ultimo comma dell'articolo 572 c.p. che prevede che il minore che assiste ai maltrattamenti familiari debba essere considerato persona offesa.